

*Comunicato stampa emesso da Time for Ticket S.r.l. e diffuso da Best Union Company S.p.A. su richiesta di Time for Ticket S.r.l.*

## COMUNICATO STAMPA

**Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, 50-quinquies, comma 2 e 50-quinquies, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto la procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto su azioni ordinarie Best Union Company S.p.A. promossa da Time for Ticket S.r.l.**

### **Risultati definitivi della Procedura**

#### **Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto**

*Bologna, 11 giugno 2018* – Si fa riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la "**Procedura**") promossa da Time for Ticket S.r.l. ("**Time for Ticket**") ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**"), sulle n. 445.288 azioni ordinarie di Best Union Company S.p.A. (l'"**Emittente**") in circolazione, rappresentative del 4,76% del capitale sociale dell'Emittente, negoziate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Termini utilizzati con l'iniziale maiuscola e ivi non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento informativo per la procedura approvato da Consob con delibera n. 20444 del 17 maggio 2018 (il "**Documento Informativo**").

#### **Risultati Definitivi della Procedura**

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 8 giugno 2018, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che sono state portate in adesione alla Procedura n. 377.429 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 4,036% del capitale sociale dell'Emittente e al 84,761% delle azioni ordinarie dell'Emittente oggetto della Procedura, per un controvalore complessivo di Euro 1.453.101,65.

Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta da Time for Ticket e dalle Persone che Agiscono di Concerto ad esito dell'acquisizione delle Azioni portate in adesione alla Procedura sarà di n. 9.283.065 azioni ordinarie, pari al 99,274% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che né Time for Ticket né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato sul mercato azioni ordinarie dell'Emittente nel periodo intercorrente tra la Data del Documento Informativo e la data odierna.

Tenuto conto delle n. 377.429 azioni ordinarie, pari al 4,036% del capitale sociale dell'Emittente portate in adesione alla Procedura e delle n. 8.905.636 azioni ordinarie pari al 95,23% del capitale sociale dell'Emittente già detenute da Time for Ticket e dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ricorrono i presupposti per l'esercizio da parte di Time for Ticket del diritto di acquisto ai sensi

dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**") delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora in circolazione, avendo Time for Ticket dichiarato nel Documento Informativo la propria volontà di avvalersene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF.

### **Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto**

Si riconferma qui di seguito quanto già oggetto di comunicazione al mercato in data 8 giugno 2018.

Time for Ticket, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, altresì, all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), secondo quanto indicato nel Documento Informativo.

La Procedura Congiunta avrà pertanto ad oggetto le n. 67.859 azioni ordinarie dell'Emittente ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"), pari al 0,726% del capitale sociale dell'Emittente.

Come già indicato nel Documento Informativo, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto da Time for Ticket riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo della Procedura, ovvero Euro 3,85.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 261.257,15.

Entro il 19 giugno 2018, tale importo verrà depositato da Time for Ticket presso Banco BPM S.p.A. su un conto corrente intestato a Time for Ticket e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 19 giugno 2018, nel momento in cui Time for Ticket confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la predetta Banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a Time for Ticket con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso Banco BPM S.p.A. delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo a Time for Ticket, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti cod. civ., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

## **Revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente**

Si fa presente che Borsa Italiana, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6 del Regolamento di Borsa, secondo quanto già comunicato al mercato in data 8 giugno 2018, Borsa Italiana ha disposto che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nelle sedute del 15 giugno 2018 e 18 giugno 2018 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 19 giugno 2018.

Il Documento Informativo, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni della Procedura, approvato dalla Consob con delibera n. 20444 del 17 maggio 2018 e pubblicato in data 18 maggio 2018, è disponibile sul sito internet dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)), presso la sede legale dell'Emittente e dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita.

### **Avvertenza.**

*La pubblicazione sul sito internet dell'Emittente dei documenti concernenti la Procedura ha esclusivamente fini informativi e non costituisce in alcun modo una sollecitazione ad aderire alla Procedura.*

*La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è compiuta esclusivamente in Italia (ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).*

*La Procedura non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di Time for Ticket (tutti i predetti Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copia del presente comunicato stampa, del Documento Informativo, una volta pubblicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi altro documento che Time for Ticket potrebbe emettere in relazione alla Procedura, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.*

*Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni alla Procedura conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

*Né il presente comunicato stampa, né il Documento Informativo, una volta pubblicato, né qualsiasi altro documento che Time for Ticket potrebbe emettere in relazione alla Procedura costituiscono o potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili*

*disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione alla Procedura da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.*